



Imposta sugli oli minerali

1° marzo 2023

Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali

05 Agevolazioni fiscali

Indice

5	Agevolazioni fiscali.....	3
5.1	In generale	3
5.2	Procedure per l'agevolazione fiscale	4
5.2.1	Disposizioni generali	4
5.2.2	Procedura con impegno circa l'uso ai sensi dell'articolo 20 OIOM.....	5
5.2.3	Procedura con designazione dell'impiego nella fattura	6
5.3	Prodotti a base di oli minerali non utilizzati come carburanti	6
5.4	Impiego delle merci per scopi non fruanti dell'agevolazione fiscale.....	7
5.5	Panoramica degli allegati.....	7

5 Agevolazioni fiscali

5.1 In generale

Imposta differenziata secondo l'impiego della merce

A seconda del loro impiego, le merci possono soggiacere ad aliquote differenziate. Da un lato, la tariffa d'imposta di cui all'[allegato 1](#) della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) distingue tra merci utilizzate come carburante e merci impiegate per altri scopi. Dall'altro, la tariffa delle agevolazioni fiscali allegata all'[allegato 1](#) all'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612) prevede, per determinati impieghi, aliquote d'imposta di favore.

Una parte delle agevolazioni fiscali è concessa mediante restituzione (regolamento R-09-06 [capitolo 6](#)), un'altra già al momento dell'imposizione fiscale. Affinché l'agevolazione fiscale possa essere applicata all'atto dell'imposizione, la persona soggetta all'imposta deve essere in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso validata dall'UDSC ([art. 21](#) dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali; OIOM; RS 641.611). In determinati casi è tuttavia sufficiente un'annotazione sulla fattura o sulla dichiarazione d'importazione (designazione dell'impiego) che permetta di definire a quale uso è destinata la merce fruente dell'agevolazione.

Elenco delle agevolazioni fiscali in base all'impiego della merce

L'elenco delle agevolazioni fiscali in base all'impiego della merce stabilisce, per ogni merce e utilizzo, le condizioni necessarie alla concessione dell'agevolazione fiscale. L'elenco è contenuto nell'[allegato 5.1](#).

Nella prima parte dell'elenco figurano le agevolazioni fiscali concesse secondo la tariffa d'imposta sugli oli minerali ([allegato 1 alla LIOM](#)). La seconda parte contiene invece le agevolazioni fiscali decise dal DFF. Nella colonna «Aliquota d'imposta» figurano le aliquote d'imposta di favore. Dalla colonna «Procedura» è desumibile se l'agevolazione fiscale può essere rivendicata nella procedura con impegno circa l'uso (cifra 5.2.2), con designazione dell'impiego nella fattura (cifra 5.2.3) oppure mediante restituzione ([capitolo 6](#)).

Olio da riscaldamento extra-leggero

Per motivi d'ordine tributario, il gasolio viene designato come olio diesel (sempre che sia utilizzato come carburante) o come olio da riscaldamento extra leggero (se destinato al riscaldamento). Solo il gasolio, marcato e colorato, utilizzato per il riscaldamento è considerato olio da riscaldamento extra leggero.

L'olio da riscaldamento extra leggero non può essere versato in un contenitore allacciato o allacciabile a un motore a combustione (eccezioni: impianti di cogenerazione forza-calore, impianti fissi per la produzione di energia elettrica, pompe di calore fisse). Pertanto, l'olio da riscaldamento extra leggero non può ad esempio essere immesso nel serbatoio di un veicolo. Se tuttavia ciò avviene, l'olio da riscaldamento extra leggero è considerato utilizzato illecitamente e il credito fiscale sorge per l'ammontare della differenza.

Biocarburanti

Nel caso di biocarburanti in impianti fissi non viene concessa alcuna agevolazione fiscale. I biocarburanti per la produzione di energia elettrica possono beneficiare di un'agevolazione fiscale; al riguardo occorre consultare la [cifra 4.8 del regolamento 09-04](#).

Biocombustibili

I biocombustibili puri e i prodotti biogeni impiegati per altri scopi (p. es. per scopi tecnici) non soggiacciono né alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali né a quella sul CO₂. Pertanto, non è dovuta né l'imposta sugli oli minerali né la tassa sul CO₂. Il commercio con

l'olio da riscaldamento bio¹ soggiace a la procedura con impegno particolare (vedi cifra 5.2.2).

5.2 Procedure per l'agevolazione fiscale

Le procedure per rivendicare le agevolazioni fiscali concesse mediante restituzione sono descritte nel R-09-06 [capitolo 6](#). La procedura menzionata qui appresso è applicabile alle agevolazioni fiscali chieste all'atto dell'imposizione fiscale. Le disposizioni sono strutturate come segue:

- disposizioni generali;
- procedura con impegno circa l'uso ai sensi dell'[articolo 20 OIOM](#);
- procedura senza deposito degli impegni, solo con designazione dell'impiego nella fattura.

I singoli attori nella procedura relativa alle agevolazioni fiscali devono attenersi alle disposizioni procedurali qui di seguito oppure prendono parte alla procedura nella maniera descritta. In tal modo si fa sì che una merce imposta all'aliquota inferiore venga effettivamente utilizzata per uno scopo fruente di tale aliquota.

5.2.1 Disposizioni generali

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci imposte all'aliquota inferiore deve tenere una contabilità merci e apporre una riserva d'uso sui bollettini di fornitura e nelle fatture. Ciò vale anche per l'olio da riscaldamento bio.

Contabilità merci

La contabilità merci deve fornire informazioni sulle entrate, le uscite, il consumo proprio e le scorte. Per ogni procedimento occorre indicare la data, la quantità e il genere della merce. Nelle registrazioni concernenti le uscite è necessario indicare anche il destinatario della merce. L'autorità fiscale deve poter controllare in ogni momento il traffico delle merci fruente dell'agevolazione fiscale sulla base della contabilità merci.

Riserva d'uso

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci fruente dell'agevolazione fiscale deve apporre una riserva d'uso sui bollettini di fornitura e nelle fatture.

La riserva d'uso sui bollettini di consegna e sulle fatture può essere stampata o apposta in altro modo e deve citare quanto segue:

- Per l'olio da riscaldamento:
«Questo olio è stato tassato ad un'aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali.»
- Per l'olio da riscaldamento bio
«Quest'olio da riscaldamento bio non è soggetto (puramente biogeno), o è soggetto solo in parte (quota fossile in miscele), all'imposta sugli oli minerali (e alla tassa sul CO₂); pertanto può essere utilizzato solo per la combustione. È vietato un uso diverso (p. es. come carburante in veicoli, generatori, impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco e altri impianti o a scopo di pulizia). Le infrazioni sono punite ai sensi della LIOM.»

¹ Olio da riscaldamento bio vedi [R-09-04](#) cifra 4.8.10.1

- Per altre merci:

Per principio, la riserva d'uso va formulata come descritto qui di seguito. L'autorità fiscale può tuttavia accettare anche altre formulazioni se esse, dal punto di vista del contenuto, corrispondono a quelle indicate qui di seguito.

- Con impegno circa l'uso:

«Questa merce è stata tassata ad un'aliquota di favore e può pertanto essere impiegata solo per gli scopi menzionati nella riserva d'uso notificata sulla fattura.»

- Senza impegno circa l'uso:

«Questa merce è stata tassata ad un'aliquota di favore e non può pertanto essere impiegata come carburante. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali.»

Indicazioni nella dichiarazione d'importazione

Per le merci impiegate per uno scopo fruente dell'agevolazione fiscale occorre menzionare il rispettivo impiego nella dichiarazione d'importazione (p. es. «non utilizzato come carburante»). I rispettivi CGTS ed NCTS (vedi [cifra 4.2.2](#)) sono desumibili dalla rubrica «Tributi supplementivi» della tariffa doganale elettronica.

Per le merci contrassegnate con la dicitura «con impegno», l'importatore deve depositare presso l'UDSC un impegno particolare (commercianti) o un impegno circa l'uso (consumatori). Il numero dell'impegno va dichiarato nel campo relativo alle autorizzazioni di e-dec. Un'eventuale designazione dell'impiego deve essere menzionata nel testo tariffale di e-dec.

5.2.2 Procedura con impegno circa l'uso ai sensi dell'[articolo 20 OIOM](#)

L'UDSC attesta alle persone che hanno firmato un impegno circa l'uso o un impegno speciale l'avvenuto deposito di tale impegno. Essa sorveglia il traffico di merci fruente dell'agevolazione fiscale sulla base degli impegni, delle dichiarazioni fiscali e delle contabilità merci.

La persona soggetta all'imposta impone la merce all'aliquota inferiore, a condizione che possieda l'attestazione descritta qui di seguito sotto «Consumatori» o una copia dell'attestazione intestata al destinatario della merce.

Nei casi in cui l'imposta è riscossa definitivamente dall'ufficio doganale, non è necessario presentare l'attestazione né una sua copia. Gli uffici doganali vengono informati per via elettronica.

Commercianti

I commercianti che intendono immettere in consumo merce fruente dell'agevolazione fiscale (importazione dal confine doganale o in uscita da depositi autorizzati) o che vogliono commercializzarla devono depositare un impegno presso l'UDSC antecedentemente alla prima richiesta di agevolazione fiscale. Tale richiesta va presentata in duplice esemplare con il modulo 45.70 relativo all'impegno particolare. In tal modo il commerciante si impegna a fornire la merce fruente dell'agevolazione fiscale in maniera corretta e conforme alla legge nonché, in linea di massima, solo alle persone che hanno depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC. Il commerciante deve essere in possesso di una copia del relativo impegno circa l'uso.

In determinati casi eccezionali, ai sensi dell'[articolo 22 OIOM](#), il commerciante può fornire merce fruente dell'agevolazione fiscale anche ai consumatori senza essere in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso di questi ultimi. Ciò è consentito quando l'impegno particolare riguarda merce non destinata a essere impiegata come carburante. In simili casi è sufficiente indicare la riserva d'uso sui bollettini di consegna e sulle fatture, così come indicato sul retro dell'impegno particolare (vedi anche cifra 5.2.3).

Consumatori

I consumatori che intendono importare dall'estero merce all'aliquota di favore o acquistare da un commerciante la merce fruente dell'agevolazione fiscale in Svizzera devono depositare un impegno presso l'UDSC antecedentemente alla prima richiesta di agevolazione fiscale. Tale richiesta va presentata in duplice esemplare con il modulo 45.72 relativo all'impegno circa l'uso. In tal modo il firmatario si impegna a impiegare la merce fruente dell'agevolazione fiscale conformemente allo scopo, vale a dire secondo quanto indicato sull'impegno circa l'uso.

In determinati casi eccezionali, ai sensi dell'[articolo 22 OIOm](#), il consumatore può acquistare e impiegare merce fruente dell'agevolazione fiscale senza aver depositato un rispettivo impegno circa l'uso presso l'UDSC. Ciò è consentito quando il consumatore acquista dal suo commerciante merce non destinata a essere impiegata come carburante (vedi anche cifra 5.2.3).

5.2.3 Procedura con designazione dell'impiego nella fattura

Per motivi di carattere economico-amministrativo, si rinuncia al deposito dell'impegno circa l'uso per determinate merci e determinati impieghi. Tali casi sono menzionati nell'elenco delle agevolazioni fiscali (vedi [allegato 5.1](#)). La persona soggetta all'imposta annota sulla fattura o sulla dichiarazione d'importazione come utilizzare la merce fornita. Il testo dell'annotazione è desumibile dall'elenco delle agevolazioni fiscali.

Esempio

Merci della voce di tariffa 2707 utilizzate nell'industria chimica:

→ annotazione «impiego: non come carburante»

5.3 Prodotti a base di oli minerali non utilizzati come carburanti

Al momento dell'immissione in consumo, i prodotti a base di oli minerali non utilizzati come carburanti sono trattati come segue:

- benzina e sue frazioni, white spirit, altri oli leggeri, petrolio e idrocarburi gassosi: assoggettamento alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'[allegato 5.1a, 1ª parte](#), se è stato presentato un impegno circa l'uso;
- benzina e sue frazioni per la trasformazione petrolchimica e la combustione industriale: assoggettamento alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'[allegato 5.1a, 2ª parte](#), gruppo 4, se è stato presentato un impegno circa l'uso;
- benzina e sue frazioni, white spirit e altri oli leggeri nonché petrolio utilizzato come solvente, detergente e per altri usi tecnici, per la combustione (anche per accendini) o l'illuminazione, condizionati in piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al minuto riportanti una dicitura in base all'impiego della merce: assoggettamento, con designazione dell'impiego nella dichiarazione d'importazione, alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'[allegato 5.1a, 1ª parte](#);
- propano, butano, etilene, propilene, butilene, butadiene e altri idrocarburi gassosi liquefatti non utilizzati come carburante, condizionati in piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al minuto, riportanti una dicitura in base all'impiego della merce: assoggettamento, con designazione nella dichiarazione d'importazione, alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'[allegato 5.1a, 1ª parte](#);
- miscele isomeriche liquide derivate da idrocarburi aciclici (p. es. esano, eptano, isobutilene, diisobutilene, isoamilene): assoggettamento, con designazione dell'impiego nella dichiarazione d'importazione, alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'[allegato 5.1a, 1ª parte](#);

tutti gli altri prodotti che non adempiono le suddette condizioni: assoggettamento, al momento dell'immissione in consumo, all'aliquota vigente per la relativa voce di tariffa.

L'ammissione all'aliquota di favore avviene tramite la restituzione al consumatore. Le richieste devono essere presentate all'UDSC.

5.4 Impiego delle merci per scopi non fruenti dell'agevolazione fiscale

A tenore dell'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#), per le merci che, a seconda dell'uso, soggiacciono a posteriori all'imposta o a un'imposta più elevata, il credito fiscale sorge al momento della cessione o dell'impiego della merce. In tal caso sono soggette all'imposta le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci fruenti dell'agevolazione fiscale per scopi soggetti a un'aliquota più elevata oppure che cedono, utilizzano o fanno utilizzare le merci non imposte ([art. 9 lett. c e d LIOM](#)).

Affinché l'autorità fiscale possa determinare l'imposta, la persona assoggettata all'imposta deve dichiarare per l'imposizione le merci all'UDSC prima che sorga il credito fiscale. Nella dichiarazione fiscale, la quale deve essere effettuata sotto forma di lettera, occorre indicare tutti dati necessari alla determinazione dell'imposta. Se la dichiarazione fiscale viene omessa, si applicano le disposizioni penali previste dalla LIOM.

5.5 Panoramica degli allegati

- Elenco delle agevolazioni fiscali secondo l'impiego della merce ([allegato 5.1](#))